

**REGOLAMENTO**  
**PER LA DISCIPLINA DELLE MANOMISSIONI DEL SUOLO PUBBLICO**  
**PER INTERVENTI DI PRIVATI O DI ENTI**

*aggiornato alle normative del D.L. 30/04/1992, n. 285*  
*(nuovo codice della strada n.c.d.s.)*  
*e relativo regolamento di esecuzione*

*GM/sm - 31019505*  
*versione 10/10/1995*

## **Art. 1** **Applicazione**

1. Le norme del presente Regolamento riguardano le manomissioni del suolo pubblico e delle superfici di proprietà privata gravate da servitù di uso pubblico.

## **Art. 2** **Richiesta di autorizzazione**

1. Chiunque intende manomettere il suolo pubblico o le altre superfici di cui al precedente articolo 1, in ottemperanza a quanto disposto dagli articoli 20 - 21 - 25 - 26 - 27 del nuovo codice della strada (D.L. 30/04/1992 n. 285), deve preventivamente inoltrare istanza al Comune, in carta legale o resa tale, per il rilascio dell'autorizzazione, fermi restando il pagamento della tassa per l'occupazione del suolo pubblico e del diritto di concessione, per quanto dovuto, per le occupazioni permanenti.

2. Il permesso viene rilasciato alle Società, alla Ditte, agli Enti o ai privati aventi titolo.

3. Il richiedente all'autorizzazione deve nominare un tecnico qualificato che assuma la direzione dei lavori e le conseguenti responsabilità di legge.

4. Sulla domanda di autorizzazione alla manomissione del suolo, al fine di contattare il responsabile dei lavori in caso di emergenza, deve figurare anche il nominativo, nonché il recapito telefonico di reperibilità 24 ore su 24 del suddetto tecnico, il quale deve controfirmare l'istanza stessa per accettazione delle condizioni. Dovrà inoltre allegare copia della polizza assicurativa per r.c. relativa ai lavori per i quali si richiede la autorizzazione.

5. Qualora la durata dei lavori superi i sette giorni lavorativi deve essere apposto apposito pannello (fig. II.382 del Regolamento di esecuzione del n.c.d.s.), recante le seguenti indicazioni:

- a) ente proprietario della strada;
- b) estremi della ordinanza sindacale con la quale viene autorizzato il segnalamento temporaneo di cui ai commi 1 e 7 dell'art. 30 del Regolamento di esecuzione del n.c.d.s.;
- c) denominazione dell'impresa esecutrice dei lavori;
- d) inizio e termine previsto dei lavori;
- e) recapito e numero telefonico del Responsabile del cantiere.

6. L'istanza per il rilascio dell'autorizzazione deve contenere:

- a) l'indicazione delle generalità del richiedente nonché del soggetto o dell'Impresa che materialmente opereranno la manomissione del suolo, della loro residenza, sede legale o domicilio e della reperibilità telefonica in caso di necessità;
- b) l'indicazione del nominativo del tecnico incarico della direzione dei lavori, controfirmata dallo stesso per accettazione;
- c) la località ove i lavori dovranno essere effettuati;
- d) lo scopo dei lavori;
- e) la previsione della durata dei lavori;
- f) l'espressa dichiarazione di conoscenza e accettazione di tutte le norme delle vigenti leggi nonché di quelle del presente Regolamento;
- g) la relativa documentazione tecnica comprensiva di grafici, elaborati e schema dei provvedimenti di segnalamento temporaneo da adottarsi a tutela della viabilità e della pubblica incolumità, che deve essere preventivamente autorizzato come previsto dall'art. 30 del Regolamento di esecuzione del n.c.d.s., salvo quanto previsto dal comma 7 dell'art. 30 del Regolamento di esecuzione del n.c.d.s., nel qual caso viene disposta la rettifica della segnaletica utilizzata per l'emergenza protrattasi oltre le 48 ore.

7. L'istanza dovrà essere presentata almeno dieci giorni prima della data prevista per l'esecuzione dei lavori, fatti salvi casi particolari di cui al successivo art. 7, comma 1°.

8. L'Amministrazione Comunale valuterà in merito all'accoglimento o meno dell'istanza e circa la determinazione delle condizioni cui subordinare, in caso di accoglimento, il rilascio dell'autorizzazione, sia in relazione allo stato del suolo sia in relazione al pubblico interesse. La non ottemperanza alle suddette norme è sanzionata ai sensi dell'art. 21, comma 4 del n.c.d.s.

### **Art. 3**

#### **Computo delle superfici manomesse**

1. Il computo della superficie da manomettere verrà effettuato tenendo conto del minimo rettangolo circoscritto alla rottura, aumentato di un franco esterno di m. 0,50 per parte del rettangolo stesso.

2. Nel caso in cui la manomissione avesse un andamento non rettilineo, ramificato oppure con svolte, la superficie di cui al primo comma sarà composta di rettangoli successivi posti lungo lo sviluppo dello scavo, eventualmente a lati curvilinei, aumentati del franco di cui sopra, secondo i criteri stabiliti dai competenti Uffici del Comune.

3. Nel caso in cui la rottura fosse adiacente ad un manufatto (marciapiede, muro o altra costruzione in genere), la superficie da manomettere non sarà soggetta, dal lato del manufatto stesso, all'applicazione del franco di cui al primo comma.

4. La superficie minima contabilizzata per ciascuna singola rottura, agli effetti del calcolo degli importi di cui al successivo articolo 4, è stabilita in due metri quadrati, anche se le singole manomissioni risultano inferiori a detta misura.

5. Nelle pavimentazioni cementizie o lapidee a grande pezzatura sono, in ogni caso, conteggiate per intero le lastre. Nelle altre pavimentazioni, è sempre conteggiata tutta la superficie che gli Uffici competenti del Comune ritengono tecnicamente necessaria, tenuto conto del franco di cui al primo e al secondo comma.

6. Per le rotture eseguite su marciapiedi di qualsiasi genere la cui larghezza non è maggiore di due metri, la rottura stessa sarà riferita a tutta la larghezza del marciapiede.

### **Art. 4**

#### **Rilascio dell'autorizzazione**

1. Il Servizio Manutenzione del Comune, responsabile del procedimento amministrativo (Legge 241/90) rilascia, in caso di esito favorevole dell'istanza pervenuta, l'autorizzazione alla manomissione del suolo, corredata dalle eventuali note di prescrizione del caso, previo versamento, nei modi di legge, in via anticipata, delle somme corrispondenti alle spese occorrenti al ripristino del suolo pubblico da manomettere, commisurate all'entità della rottura (secondo quanto stabilito dal precedente articolo 3 e fatto salvo quanto stabilito al successivo art. 16). L'atto finale verrà direttamente consegnato all'interessato dall'Ufficio di Polizia Municipale, congiuntamente alla autorizzazione di occupazione di suolo pubblico (TOSAP e n.c.d.s.). Entrambe le autorizzazioni verranno contenute in un unico documento.

2. Le tariffe applicate corrispondono ai prezzi stabiliti nel relativo elenco di cui all'allegato "A", che forma parte integrante del presente Regolamento, comprensivo di una percentuale del 15% (quindici per cento) a compenso degli oneri che il Comune sostiene in via ordinaria a causa dei

danni e del maggior degrado delle strutture e delle infrastrutture comunali in conseguenza della manomissione del suolo.

3. Le somme di cui al primo comma sono soggette all'eventuale conguaglio finale, fatta salva l'eventuale applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 22 e delle penali di cui all'articolo 23.

4. I prezzi unitari sono soggetti ad aggiornamento periodico, secondo le modalità stabilite al successivo articolo 24.

5. Fermo restando l'obbligo della presentazione delle richieste di autorizzazione, sono esentati dal pagamento per rottura di suolo pubblico gli interventi di ditte che operano a seguito di affidamento lavori da parte del Comune, e gli interventi di modesta entità effettuati in zone boschive, usualmente non destinate a transito pedonale e/o veicolare.

6. Per gli Enti e le Società elencati nel successivo art. 17, le somme di cui al primo comma devono essere versate nell'ammontare e nei termini nello stesso articolo specificati.

7. All'atto del rilascio della autorizzazione, il titolare deve concordare con l'Ufficio di Polizia Municipale la data di inizio dei lavori e deve sottoscrivere per ricevuta la data dell'avvenuto ritiro della autorizzazione stessa; è altresì riportato sull'autorizzazione il tempo utile per l'ultimazione dei lavori.

8. Per gli Enti e le Società di cui al successivo articolo 17, quanto previsto nei due commi precedenti può essere effettuato da un funzionario o da un altro dipendente dell'Ente all'uopo dall'Ente stesso incaricato.

9. Il documento autorizzatorio deve essere in possesso degli addetti ai lavori, sul luogo del cantiere, per poter essere esibito ad ogni richiesta dagli agenti comunali o di polizia stradale, pena la sospensione dei lavori, prevista dal comma 12 dell'art. 27 n.c.d.s. e la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da L. 100.000.= a L. 400.000.= prevista dal comma 11 dello stesso art. 27 n.c.d.s.. Ai sensi degli articoli 21 e 27 n.c.d.s., il mancato possesso dell'autorizzazione comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Lire 1.000.000.= a L. 4.000.000.= e la sanzione accessoria della rimozione delle opere realizzate, o della sospensione dei lavori e del ripristino dello stato dei luoghi a carico del trasgressore.

10. Alla Amministrazione Comunale compete inoltre la facoltà di modificare in ogni momento le modalità di esecuzione ed anche di revocare o sospendere l'autorizzazione in dipendenza di fatti sopravvenuti e per esigenze di pubblico interesse.

11. Nei casi urgenti, i Funzionari e gli Agenti comunali possono ordinare la sospensione della validità dell'autorizzazione, salvi ed impregiudicati gli ulteriori provvedimenti dell'Amministrazione Comunale.

## **Art. 5** **Durata della autorizzazione**

1. I lavori per i quali è stata rilasciata la autorizzazione a rottura di suolo pubblico devono iniziare al massimo entro i quindici giorni successivi alla data indicata come inizio lavori, e devono terminare comunque entro i quindici giorni successivi alla data indicata come fine lavori.

2. La inosservanza dei tempi sopra descritti comporta la automatica decadenza della autorizzazione.

## **Art. 6**

### **Responsabilità del titolare dell'autorizzazione**

1. Formano parte integrante dell'autorizzazione, anche se non espressamente richiamate nell'atto, tutte le norme del presente Regolamento nonché tutte le norme di legge e dei regolamenti vigenti in materia di tutela delle strade, della circolazione, dell'igiene e della sicurezza pubblica e privata.
2. Il rilascio dell'autorizzazione non esime il richiedente dall'obbligo di essere già preventivamente in possesso delle eventuali preliminari approvazioni, da parte degli organi e degli Uffici competenti, in ordine alla idoneità tecnica degli impianti, delle installazioni e dei manufatti per la cui collocazione viene effettuata la manomissione del suolo.
3. Il titolare dell'autorizzazione assumerà ogni responsabilità' in ordine alla trasgressione delle norme e delle condizioni di cui ai due commi precedenti, e comunque terrà il Comune garantito e manlevato nei confronti di chiunque.
4. Il titolare dell'autorizzazione è direttamente responsabile nei riguardi del Comune e dei terzi per tutti i danni diretti o comunque inerenti o conseguenti alla manomissione del suolo, ed è altresì obbligato a manlevare e a mantenere indenne il Comune da ogni e qualsiasi richiesta e azione che comunque e da chiunque potesse venire avanzata per danni o per qualunque altro titolo in relazione alla manomissione del suolo, ivi comprese le cause di rivalsa per danni subiti a causa di eventuali incidenti stradali.
5. Se, per esigenze imprevedute, la manomissione del suolo dov'essere protrarsi oltre il termine stabilito dall'autorizzazione, il titolare dell'autorizzazione stessa deve presentare al Comune apposita istanza scritta di proroga, in carta legale o resa tale, in tempo utile sul termine; essa non è più rinnovabile, salvo casi di assoluta e motivata necessità accertata da parte degli Uffici competenti.
6. Se la durata della manomissione dovesse superare l'ultimo termine prescritto, è facoltà' del Comune disporre la sospensione dei lavori nonché l'emissione di qualsiasi altro provvedimento a carico del titolare ritenuto necessario, fatta salva comunque l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 22 nonché, nei casi gravi delle penali di cui all'articolo 23 del presente Regolamento.
7. Nel caso di sospensione dei lavori disposta dal Comune ai sensi del comma precedente, il conteggio dei giorni ai fini dell'applicazione delle penali di cui al successivo articolo 23 sarà sospeso per la durata del periodo corrispondente.
8. Se si evidenziassero necessarie, nel corso dei lavori, variazioni nell'estensione, nella conformazione o nelle modalità tecniche esecutive della manomissione rispetto a quanto autorizzato, il titolare deve presentare al Comune apposita istanza scritta, in carta legale o resa tale, in tempo utile per ottenere la relativa autorizzazione.
9. In mancanza dell'autorizzazione di cui al comma precedente, fatta salva l'emissione di qualsiasi altro provvedimento a carico del titolare ritenuto necessario, si procederà all'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 22 nonché, nei casi gravi, delle penali di cui all'articolo 23.
10. In ogni caso verrà effettuato il conguaglio finale sugli importi dovuti.

## **Art. 7**

### **Autorizzazione provvisoria - Urgenza**

1. Nei casi di riconosciuta e accertata necessità, è in facoltà del Comune rilasciare all'interessato, tramite il Servizio Manutenzione, un'autorizzazione provvisoria scritta alla manomissione del suolo, non appena pervenuta l'istanza.
2. I competenti Uffici del Servizio Manutenzione, in tal caso, cureranno la formalizzazione dell'istruttoria della pratica ai fini dell'autorizzazione definitiva, rilasciata dagli Uffici di Polizia Municipale, fermo restando che l'interessato dovrà produrre entro e non oltre il termine di due giorni lavorativi tutta la documentazione occorrente.
3. Il tempo utile concesso sull'autorizzazione al richiedente per l'esecuzione dei lavori decorre dalla data della concessione della autorizzazione provvisoria.
4. Per quanto riguarda le responsabilità e gli altri aspetti pertinenti alla manomissione, valgono le norme dei precedenti articoli 4, 5 e 6.

### **Art. 8 Cauzioni e disciplinari**

1. Per lavori di particolare delicatezza ed importanza, è in facoltà dell'Amministrazione Comunale richiedere, prima del rilascio dell'autorizzazione, un deposito cauzionale, ai sensi dell'art. 27 del n.c.d.s. che sarà svincolato dopo l'avvenuta esecuzione ed ultimazione a regola d'arte dei lavori, certificata ai sensi dei successivi articoli 13 o 18, o trattenuto in caso di non regolare esecuzione, attestata dagli Uffici Comunali competenti.
2. È in facoltà del Comune, per i lavori di cui al precedente comma, richiedere la sottoscrizione, da parte del richiedente di un apposito disciplinare contenente le norme del caso in merito alla modalità di esecuzione dei lavori.

### **Art. 9 Esecuzione dei lavori**

1. Nel compiere i lavori, nel fare i depositi sulle strade e nell'impiantare i cantieri di lavoro, devono essere osservate tutte le norme in materia di circolazione stradale e devono essere adottate tutte le misure e cautele di comune prudenza per prevenire incidenti o qualsiasi altro inconveniente all'igiene e alla sicurezza pubblica e privata.
2. L'esecuzione è, in ogni caso, subordinata ai provvedimenti che l'Amministrazione Comunale riterrà di assumere, in tema di circolazione stradale, tramite il Comando della Polizia Municipale, provvedimenti che, in particolari casi, valutati gli effetti sulla circolazione stradale comportati dai lavori autorizzati, possono essere modificati durante l'esecuzione dei lavori, con obbligo per il titolare dell'autorizzazione di darvi ottemperanza.
3. Sul luogo dei lavori dovranno essere sistemati, a cura e spese del titolare, i regolamentari cartelli informativi di cantiere, così come previsto dal 5° comma, art. 2 del presente Regolamento e dovranno essere utilizzati esclusivamente segnali stradali a norma di legge.
4. Dovranno essere osservate le norme tecniche e le condizioni previste dal Capitolato Generale dei Lavori Pubblici e dal Capitolato Speciale d'Appalto per le opere stradali ed idrauliche.
5. Al fine di arrecare il minor danno possibile, il titolare dell'autorizzazione provvederà a tagliare la pavimentazione bituminosa esclusivamente con l'impiego di idonea attrezzatura taglia-asfalto, e

comunque in modo da effettuare tagli netti e regolari, salvo espressa deroga conseguente alla eventuale particolare tipologia della pavimentazione da manomettere.

6. Le lastre delle pavimentazioni lapidee non dovranno essere tagliate ma rimosse, in ogni caso, per intero.

7. Nel caso in cui la tariffa applicata ai sensi del secondo comma del precedente articolo 4 e di cui all'allegato "A" comporti il recupero degli elementi delle pavimentazioni di tipo lapideo (masselli, basoli, ecc.), rimossi per eseguire i lavori di manomissione, in modo da consentirne il riutilizzo per il ripristino definitivo del suolo, il titolare dell'autorizzazione dovrà provvedere, a sua cura e spese, alla loro idonea conservazione, custodia e sorveglianza.

8. Qualora venga riscontrata la mancata ottemperanza alle prescrizioni del precedente comma, il reperimento e l'acquisto dei materiali nuovi che dovessero essere impiegati in sostituzione di quelli non più recuperabili perché danneggiati dai lavori di manomissione o perduti saranno a totale carico del titolare dell'autorizzazione. La maggiorazione delle eventuali superfici interessate non verrà dedotta dalla superficie complessiva della manomissione. Quanto sopra fatto salva ogni altra iniziativa del Comune a termini di legge nonché le eventuali sanzioni e penali previste negli articoli 22 e 23.

9. I lavori di scavo sul piano stradale devono essere eseguiti per tratti di lunghezza non superiore a metri 50, fatta salva ogni diversa disposizione della Polizia Municipale in materia di viabilità. Non si potrà procedere allo scavo del tratto successivo se non dopo l'avvenuto ripristino del tratto precedente mediante finitura dello scavo eseguito, con conglomerato bituminoso tipo bynder e l'immediato ripristino della segnaletica orizzontale e verticale eventualmente danneggiata.

10. Di norma gli scavi non devono essere effettuati, salva accertata impossibilità, ad una distanza inferiore a metri 1,00 dal lato strada o sui marciapiedi. Se non esiste marciapiede, o questo è stato occupato dal cantiere, occorre delimitare e proteggere un corridoio di transito pedonale, lungo il lato o i lati prospicienti il transito veicolare, della larghezza di almeno mt. 1,00. Detto corridoio può consistere di un marciapiede temporaneo costruito sulla carreggiata protetta, sul lato del traffico, da barriere e da un parapetto di circostanza segnalati dalla parte della carreggiata come previsto dal comma 3° art. 40 del Regolamento di esecuzione del n.c.d.s..

11. Gli scavi a sezione ristretta (profondità superiore ad una volta e mezza la larghezza) devono essere convenientemente armati. Ad operazioni ultimate, dovranno essere disarmati con cautela, assicurando la stabilità delle pareti mediante accurato costipamento dei materiali di riempimento.

12. Chiusini, griglie e prese di impianti compresi nella superficie manomessa dovranno essere ricollocati nella posizione e alla quota adeguata.

13. Devono essere disposte cautele particolari in prossimità delle piante per la protezione delle radici delle medesime.

14. Ulteriori prescrizioni e modalità di esecuzione dei lavori possono essere imposte, di volta in volta, dall'Amministrazione Comunale, a suo motivato giudizio, comprese variazioni o sospensioni dei lavori.

## **Art. 10**

### **Posa di condutture nel sottosuolo**

1. Tutte le condutture, di qualsiasi genere esse siano, devono di norma essere collocate ad una profondità minima di metri 1,00, misurata tra il piano di calpestio del suolo pubblico e l'estradosso della condotta. È in facoltà dell'Amministrazione Comunale prescrivere una maggiore profondità.

2. Ogni volta che la manomissione del suolo è necessaria per la posa di nuove condutture, cavi, ecc., il concessionario interessato dovrà porre in opera nello scavo, a profondità adeguata, opportune segnalazioni, costituite da nastri ubicati in esatta corrispondenza dell'asse della canalizzazione.
3. L'Amministrazione Comunale ha la facoltà di chiedere l'applicazione della norma di cui ai precedenti commi anche in relazione alle condutture già esistenti, ogni volta che il Comune deve procedere a lavori di rifacimento o di sistemazione o di grande riparazione di strade o di tratti di strada oppure di impianti e servizi comunali, secondo quanto riportato al successivo articolo 20.
4. Nel caso in cui la profondità sia determinata dall'Amministrazione Comunale secondo quanto espresso dal primo comma, ultimo periodo, la posa di condutture sarà consentita solo previo impegno sottoscritto dal richiedente alla collocazione alla prescritta profondità e con espressa manleva del Comune da ogni e qualsiasi responsabilità in caso di diversa od irregolare collocazione.
5. Tutti i concessionari di qualunque impianto o utenza nel sottosuolo sono tenuti, a loro esclusiva cura e spese, ad evitare che da tali impianti o utenze possa comunque derivare danno al Comune o a terzi.
6. I concessionari, sono tenuti in particolare, a far sì che le parti degli impianti o utenze che affiorano sul suolo pubblico siano sempre mantenute a raso.
7. È assolutamente vietato l'inserimento di condutture di ogni genere negli impianti di fognatura acque bianche e nere, pubblici o privati o comunque in ogni altro impianto che, a giudizio degli Uffici Comunali competenti, risulti non idoneo ai fini dell'igiene e della sicurezza pubblica.
8. Le condutture collocate in difformità a quanto sopra stabilito dovranno essere rimosse a cura e spese dei proprietari delle condutture stesse, su semplice richiesta dell'Amministrazione Comunale.
9. Nei casi di mancato riscontro alle richieste di cui al precedente comma, il Comune potrà emettere, nei casi in cui ne venga ravvisata la necessità, apposite ordinanze sindacali a carico degli interessati, con le conseguenze di legge.

## **Art. 11**

### **Impianti e manufatti esistenti**

1. I lavori di manomissione dovranno essere condotti in modo da evitare ogni danno o pregiudizio ai manufatti e agli impianti esistenti (in particolare a quelli relativi ai servizi di pubblica o privata utilità).
2. È responsabilità del titolare dell'autorizzazione l'idonea conservazione, custodia e sorveglianza di tutti i manufatti, impianti e infrastrutture, sia pubblici che privati, rimossi per eseguire la manomissione del suolo, nonché la loro ricollocazione a perfetta regola d'arte immediatamente dopo l'ultimazione dei lavori, ivi compreso il rifacimento della segnaletica orizzontale e verticale. Le relative superfici interessate non verranno dedotte dalla superficie complessiva della manomissione.
3. Fra le responsabilità del titolare dell'autorizzazione è compresa la preliminare identificazione e la localizzazione di tutti i manufatti e di tutti gli impianti presenti sul suolo e nel sottosuolo che possono interferire con i lavori.
4. Sarà cura dell'interessato richiedere ai competenti uffici, nonché alle altre fonti opportune, le necessarie informazioni.
5. Nel caso in cui si verificassero danni ai manufatti, agli impianti o alle infrastrutture di cui sopra, il titolare dell'autorizzazione sarà tenuto a darne tempestiva comunicazione agli Uffici competenti degli Enti proprietari dei manufatti e degli impianti di cui sopra nonché al Servizio Manutenzione

del Comune, e si dovrà attenere alle disposizioni che gli stessi riterranno opportuno impartire in merito.

6. Qualora il titolare omettesse la predetta comunicazione, l'Amministrazione Comunale, salve ed impregiudicate l'applicazione delle sanzioni previste al successivo articolo 22 nonché le eventuali azioni legali, diffida il titolare stesso a provvedere alle riparazioni dei danni verificatisi entro un termine di tempo stabilito.

7. È in facoltà del Comune avvertire per iscritto, in caso di lavori da eseguirsi sulle strade, i concessionari perché adeguino i loro impianti o le loro utenze in sottosuolo, a loro cura e spese, alla nuova situazione della strada.

8. Nei casi di mancato riscontro alle comunicazioni di cui al precedente comma, il Comune potrà emettere, qualora ne ravvisi la necessità, apposite ordinanze sindacali a carico degli interessati, con le conseguenze di legge.

## **Art. 12**

### **Riempimento dello scavo**

1. Effettuati i lavori necessari, il titolare dell'autorizzazione dovrà, a sua cura e spese, riempire gli scavi fino alla quota adeguata della strada, a strati orizzontali ben compressi, con materiale arido, pietrame, ghiaia e sabbia.

2. L'ultimo strato dovrà essere costituito da materiale stabilizzato di cava idoneo alla chiusura della massiciata stradale e finito con la stesa di almeno 10 cm. di spessore di conglomerato bituminoso tipo "bynder"; tali interventi dovranno essere compiuti comunque prima della riapertura al traffico veicolare e pedonale del tratto interessato; il materiale dovrà essere ben costipato, all'occorrenza inaffiandolo ed usando anche tutte quelle cautele dettate dalla pratica atte ad evitare, in seguito, avvallamenti o deformazioni del piano viabile ad eccezione del tappeto di bynder.

3. Il materiale di risulta non potrà essere usato come materiale di riempimento.

4. Nel caso dei marciapiedi, il titolare dovrà provvedere anche al ripristino del masseto di sottofondo.

5. Nel caso in cui il titolare dell'autorizzazione non ottemperi a quanto sopra prescritto, verranno applicate le sanzioni previste dall'articolo 22.

6. Fino a che non sia stato eseguito il ripristino definitivo della pavimentazione di cui al successivo articolo 17, il titolare dell'autorizzazione dovrà mantenere a sua cura e spese le segnalazioni e i ripari e lasciare il suolo interessato in idonee condizioni di sicurezza per la pubblica incolumità, e risponderà altresì degli inconvenienti e dei danni causati o dipendenti dalle precarie condizioni del tratto di pavimentazione manomessa.

7. È in facoltà del Comune, nel caso in cui ne venga ravvisata l'urgenza e la contingibilità, l'immediata effettuazione di pronti interventi sul luogo dei lavori a tutela della pubblica incolumità, con successiva rivalsa a termini di legge sul titolare dell'autorizzazione.

## **Art. 13**

### **Ultimazione e regolare esecuzione dei lavori**

1. Al termine dei lavori, il titolare dell'autorizzazione deve inoltrare al Comune una dichiarazione di ultimazione e regolare esecuzione dei lavori e di riconsegna dell'area manomessa al Comune

stesso; la suddetta dichiarazione deve essere firmata dal responsabile del cantiere che assume esplicitamente per iscritto la responsabilità dell'avvenuta esecuzione a regola d'arte degli stessi.

2. Quanto riportato al comma precedente non pregiudica la facoltà del Comune di effettuare o disporre, in qualsiasi momento e con le modalità opportune, qualsiasi controllo o verifica sui lavori eseguiti.

3. Pervenuta la dichiarazione, previo sopralluogo attestante la regolarità dei lavori eseguiti sarà svincolata l'eventuale cauzione depositata ai sensi del precedente articolo 8.

4. Nel caso in cui posteriormente alla presentazione della suddetta dichiarazione si verificassero, in qualunque tempo, inconvenienti o danni derivati da un'errata esecuzione dei lavori o da vizi occulti, il Comune potrà diffidare il titolare all'immediato ripristino, fermo restando la totale responsabilità amministrativa civile e penale in caso di inottemperanza.

5. Per gli Enti e le Società elencati nel primo comma dell'art. 17, gli obblighi riguardanti l'ultimazione e la regolare esecuzione dei lavori sono disciplinati dal successivo articolo 18.

#### **Art. 14** **Interventi in emergenza**

1. Per le manomissioni la cui esecuzione è indispensabile avvenga immediatamente al fine di rimuovere uno stato di grave ed incombente pericolo per l'incolumità o l'igiene pubblica o privata, ovvero una situazione accertata di grave pregiudizio per il traffico o per la funzionalità di impianti di pubblica o privata utilità, l'interessato può procedere alla rottura, alla condizione che ne faccia preventiva segnalazione scritta al Comando della Polizia Municipale e comunicazione urgente, tramite telegramma, al Comune, fermo l'obbligo di richiedere, nei modi e con le formalità previste dal precedente articolo 2, la formale autorizzazione entro i successivi 2 (due) giorni lavorativi.

2. Nei casi di cui al precedente comma, il Comando della Polizia Municipale, sommariamente verificata l'esistenza delle situazioni di cui al comma stesso, rilascia al richiedente la ricevuta di segnalazione e, contestualmente, il nulla osta unicamente ai fini della viabilità.

3. Copia della segnalazione del richiedente l'autorizzazione e copia del nulla osta del Comando della Polizia Municipale verranno tempestivamente trasmesse dagli Uffici di P.M. al Servizio Manutenzione, che cura l'ulteriore istruttoria della pratica ai fini del rilascio dell'autorizzazione.

4. Qualora si tratti di interventi di emergenza di modesta entità, comportanti limitazioni di traffico non rilevanti e di breve durata (massimo una giornata lavorativa nell'arco delle ore diurne) gli stessi lavori potranno essere eseguiti, fermo restando quanto disposto dai precedenti commi in merito alla richiesta di autorizzazione.

5. Per quanto concerne la segnaletica di cantiere, in attesa di pubblicazione degli schemi segnaletici indicanti la tipologia e modalità di installazione dei segnali stradali, differenziati per tipologia di strade, relativi ai cantieri stradali, da fissarsi con disciplinare tecnico del Ministero dei Lavori Pubblici, previsto all'art. 30, comma 4 del Regolamento di esecuzione del codice della strada, la necessità di segnalazione dei cantieri verranno esaminate, di volta in volta, in relazione agli accorgimenti tecnici da adottarsi per garantire la sicurezza e fluidità della circolazione stradale, ed indicati nell'autorizzazione all'apertura del cantiere stradale rilasciata dal Corpo di Polizia Municipale, responsabile del relativo procedimento amministrativo.

6. Alla emanazione degli schemi previsti dalla normativa suddetta (art. 30 - comma 4 - Reg. Esec. C.D.S.) gli stessi diventeranno parte dispositiva alla quale dovranno adeguarsi i provvedimenti autorizzativi.

**Art. 15**  
**Occupazione del suolo**

1. Ogni rottura del suolo necessaria per la realizzazione ex-novo o la modifica di impianti o altre opere di qualsiasi genere, richiede la relativa concessione di occupazione del suolo pubblico, previo il pagamento della corrispondente tassa presso l'Ufficio di Polizia Municipale.

**Art. 16**  
**Prescrizioni particolari**

1. In tutti i casi in cui, a giudizio dell'Amministrazione Comunale, sia ritenuto necessario in relazione alle esigenze del traffico veicolare e pedonale, il rilascio dell'autorizzazione può anche essere subordinato alla condizione che i lavori vengano eseguiti ininterrottamente a turni continui, diurni e notturni, anche nei giorni festivi, con congruo numero di mezzi e di personale; può anche essere prescritto che i lavori debbano essere eseguiti esclusivamente di notte.

2. In caso di lavoro notturno, devono essere adottate tutte le precauzioni necessarie alla salvaguardia della quiete pubblica. In questo caso di giorno il suolo pubblico deve rimanere sgombro da qualsiasi materiale o attrezzo, e gli scavi devono essere convenientemente riempiti o coperti in modo da permettere il traffico.

3. In caso di inottemperanza alle condizioni di cui sopra, il Comune, previa diffida scritta e scaduto il prefissato termine, può procedere all'immediata revoca della autorizzazione salva l'applicazione dell'art. 21 commi 4° e 5° del n.c.d.s..

**Art. 17**  
**Ripristino definitivo a cura degli Enti titolari di pubblici servizi**

1. È fatto obbligo ai sottoelencati Enti e Società, salvo discrezionale ed insindacabile deroga da parte dell'Amministrazione Comunale, di provvedere direttamente anche al ripristino definitivo del suolo stradale dagli stessi o per conto degli stessi manomesso, ivi compresa la segnaletica orizzontale e/o verticale da applicarsi con le stesse modalità di quella preesistente:

- Acquedotto S.p.a.;
- Italgas;
- Azienda di Stato per i Servizi telefonici (A.S.S.T.);
- Ente Nazionale Energia Elettrica (E.N.E.L.);
- Telecom Italia.

2. A carico degli anzidetti Enti e Società è addebitata una somma aggiuntiva pari al 15% (quindici per cento) dell'importo comunque dovuto quale canone per la rottura del suolo pubblico, a compenso degli oneri che il Comune sostiene in via ordinaria a causa dei danni e del maggior degrado delle strutture e delle infrastrutture comunali in conseguenza della manomissione del suolo, senza pregiudizio dei diritti del Comune per eventuali danni a suoi beni patrimoniali o a quelli demaniali.

3. La superficie contabilizzata è quella risultante dalle dimensioni effettive dello scavo, risultanti a consuntivo, maggiorate come disposto al precedente articolo 3.

4. I prezzi applicati in contabilità sono quelli stabiliti nel relativo elenco di cui all'allegato "A".

5. Gli Enti di cui al primo comma del presente articolo, ultimato il riempimento dello scavo, devono procedere alla posa in opera di un primo strato di conglomerato bituminoso (tipo "bynder" - strato di collegamento) dello spessore non inferiore a cm 10 allo stato compresso.
6. Effettuati gli eventuali successivi interventi di ricarica fino al completo assestamento del suolo, gli Enti dovranno procedere al ripristino definitivo della pavimentazione manomessa nonché della relativa segnaletica orizzontale e verticale, previ accordi con il Servizio Manutenzione e il Comando della Polizia Municipale.
7. Il manto in conglomerato bituminoso steso precedentemente al ripristino definitivo dovrà essere scarificato, per mezzo di una fresa rotativa, per uno spessore di almeno centimetri tre e una larghezza minima di mt. 1,60 salvo diverse disposizioni; si procederà quindi alla stesa del tappeto di usura.
8. È in facoltà discrezionale del Comune, tramite i propri competenti uffici, consentire all'Ente titolare dell'autorizzazione, su sua espressa richiesta scritta, l'effettuazione del ripristino definitivo derogando dalla scarifica preliminare di cui al comma precedente, qualora particolari condizioni della superficie manomessa lo consentano.
9. Valgono le seguenti ulteriori prescrizioni:
- come data di consegna fa fede la data sottoscritta dal titolare dell'autorizzazione ai sensi del sesto comma del precedente articolo 4;
  - nel caso in cui lo scavo presentasse contorni irregolari, i limiti del ripristino definitivo si intendono esterni al minimo rettangolo circoscritto allo scavo stesso;
  - nel caso di un tratto di scavo eseguito in direzione obliqua rispetto all'asse di mezzzeria della strada, il relativo ripristino definitivo non potrà avere un andamento obliquo, ma dovrà essere ricondotto a superfici rettangolari successive parallele alla direzione dell'asse stesso;
  - i ripristini definitivi di più manomissioni effettuate nell'ambito della stessa autorizzazione che distano tra loro di una misura minore o uguale a metri 10, eseguiti secondo le modalità di cui agli articoli del presente Regolamento, devono essere effettuati congiuntamente, salva espressa deroga degli Uffici comunali;
  - in tutti gli altri casi nei quali non risultino applicabili le precedenti norme, l'estensione del ripristino definitivo sarà oggetto di specifiche prescrizioni da parte dei competenti Uffici del Comune;
10. I ripristini definitivi realizzati secondo le estensioni stabilite ai precedenti punti dovranno garantire una perfetta complanarità con i tratti contigui, che dovranno essere esenti da qualsiasi danno in seguito all'esecuzione dei lavori.
11. Per l'esecuzione di opere di rilevante importanza, i disciplinari di cui al precedente articolo 8 potranno comprendere anche specifiche norme riguardanti i ripristini definitivi delle superfici manomesse.

## **Art. 18**

### **Ultimazione e regolare esecuzione dei lavori per gli enti titolari di pubblici servizi**

1. La dichiarazione di ultimazione e regolare esecuzione dei lavori e di riconsegna dell'area manomessa al Comune di cui al precedente articolo 13, nel caso in cui il titolare dell'autorizzazione sia uno degli Enti di cui all'articolo 17, deve comprendere anche il ripristino della pavimentazione manomessa nonché della relativa segnaletica stradale orizzontale e verticale. Tale dichiarazione dovrà essere sottoscritta dall'Ente interessato, tramite il responsabile del cantiere.
2. Qualora l'eseguito ripristino si appalesi insoddisfacente, il Comune, previa diffida scritta ad eseguire entro un determinato termine i necessari lavori suppletivi, potrà intimare al titolare

dell'autorizzazione l'immediato rifacimento, ferma restando la totale responsabilità civile, penale ed amministrativa del titolare stesso in caso di inottemperanza.

3. In ogni caso, è a carico degli Enti di cui al precedente articolo 17 ogni responsabilità, nei confronti del Comune e dei terzi, in dipendenza dei lavori da essi eseguiti, per il manifestarsi, in qualunque tempo, di vizi occulti nonché, in generale, per qualsiasi inconveniente che non dipenda strettamente dal normale deterioramento dovuto all'uso o da eventi naturali eccezionali ed imprevedibili.

#### **Art. 19**

##### **Programma annuale per le manomissioni del suolo pubblico**

1. Per gli interventi che impegnino vaste superfici di suolo pubblico oppure che interessino aree di circolazione stradale di rilevante importanza ai fini del traffico come individuato dal Comando di Polizia Municipale, gli Enti titolari di pubblici servizi di cui al precedente articolo 17 devono predisporre un programma generale, che dev'essere unico e preventivamente concordato tra gli Enti stessi.

2. Il programma deve pervenire al Comune entro il 30 giugno dell'anno precedente a quello a cui fa riferimento ed è soggetto alla formale approvazione da parte degli Uffici competenti.

3. È compito dei suddetti Enti portare a conoscenza dei rispettivi utenti il programma annuale generale per le manomissioni del suolo pubblico, una volta ottenutane l'approvazione di cui al precedente comma.

4. I privati interessati e gli stessi Enti dovranno eseguire tutti gli eventuali lavori di posa di nuovi impianti o di modifica o sostituzione di quelli esistenti, nelle strade contemplate dal programma generale, nell'ambito degli interventi previsti dal programma stesso nonché in concomitanza con essi, inoltrando al Comune, in tempo utile, istanza di autorizzazione secondo le norme e le disposizioni del presente Regolamento.

5. Per due anni dalla data delle autorizzazioni rilasciate in conformità alle disposizioni del presente articolo non sarà più consentita alcuna manomissione del suolo nella zona, salvo quanto previsto dagli articoli 14 e 21.

#### **Art. 20**

##### **Sistemazione generale di una strada da parte del Comune**

1. Prima del rifacimento generale della pavimentazione di una strada o della realizzazione o modifica di manufatti di relativi impianti di servizio di pubblica utilità (fognatura, illuminazione, ecc.), il Comune, tramite i propri competenti Uffici, ne dà tempestiva notizia agli Enti di cui al precedente articolo 17 nonché, in generale, alla cittadinanza, prescrivendo altresì un termine entro il quale gli interessati potranno presentare le istanze per ottenere autorizzazioni alla manomissione del suolo pubblico riguardanti quella strada.

2. Salvo che nei casi imprevedibili o di assoluta urgenza contemplati nel precedente articolo 14, non verrà rilasciata alcuna autorizzazione alla manomissione del suolo pubblico nel tratto interessato di cui al comma precedente prima che siano decorsi due anni dall'avvenuta ultimazione dei lavori di cui al primo comma.

3. Nei casi in cui sono consentite, le manomissioni dovranno essere eseguite previ accordi con i competenti Uffici del Comune e senza intralcio o pregiudizio per il buono e sollecito corso dei lavori comunali.

4. Il ripristino del suolo, oltre i limiti di profondità interessanti i lavori comunali, dev'essere eseguito, a cura e spese del titolare dell'autorizzazione, con materiali e mezzi idonei ad ottenere il completo assestamento, se occorre anche con muratura e calcestruzzo, restando in ogni caso il titolare stesso responsabile dei danni alle opere strutturali, di pavimentazione ed accessorie derivanti da successivi assestamenti.

5. Per quanto riguarda la condotta e la durata dei lavori, si applicano le norme di cui agli articoli precedenti.

### **Art. 21**

#### **Rimozione obbligata di impianti, condutture e manufatti**

1. È in facoltà del Comune richiedere agli Enti e ai privati concessionari, tramite un'apposita ordinanza sindacale con prefissione di congruo termine, l'asportazione dal suolo e dal sottosuolo pubblico degli impianti, delle condutture e dei manufatti di proprietà dei concessionari medesimi in ciascuno dei seguenti casi:

- 1) che non siano più utilizzati;
- 2) che costituiscano pregiudizio alla realizzazione di opere e di infrastrutture pubbliche;
- 3) che non siano più compatibili con le esigenze della circolazione stradale o con il pubblico interesse.

2. Nel primo dei casi contemplati nel comma precedente, le spese sono a completo carico dei concessionari; negli altri casi le spese sono a carico del Comune come per legge.

3. Qualora l'ordinanza sindacale emessa nei casi di cui ai precedenti punti 2 e 3 abbia per oggetto lavori di rilevante entità relativi ad impianti, condutture e manufatti di pubblici servizi, il termine e le modalità tecniche di esecuzione degli interventi per la sistemazione degli impianti e dei connessi di cui sopra, sia in via provvisoria che in via definitiva, saranno concordati con gli interessati.

4. Qualora un impianto collocato in sottosuolo desse luogo, per vetustà o altre cause, ad inconvenienti che rendano necessarie ripetute rotture del suolo pubblico, è in facoltà dell'Amministrazione Comunale ordinare ai concessionari la sostituzione o la modifica di tale impianto a complete loro spese.

5. In caso di inadempienza, da parte degli interessati, alle suddette ordinanze, verranno applicate le sanzioni di cui al successivo articolo 22 e verrà attuata ogni altra eventuale azione legale del caso in cui si verificassero danni in dipendenza dei sopra detti impianti, condutture e manufatti.

### **Art. 22**

#### **Sanzioni**

1. Chiunque viola le norme del presente regolamento, verrà sanzionato, per quanto applicabili, ai sensi delle norme dell'articolo 21 commi 4 e 5 del nuovo codice della strada, in osservanza a quanto espresso dal precitato codice sulla inottemperanza alle prescrizioni imposte dall'ente proprietario della strada alle quali è subordinata l'autorizzazione alla esecuzione dei lavori e conseguente rottura ed occupazione del suolo pubblico, in tutti quei casi nei quali il suolo pubblico interessato sia co-

munque destinato alla circolazione di veicoli o pedoni, assumendo quindi le norme espresse dal presente regolamento valenza di prescrizioni tecniche inderogabili.

2. Nei casi non ricadenti in quanto sopra espresso, il Sindaco determinerà con propria ordinanza, in riferimento alla Legge 689/81 ed agli articoli 106-107-108 del T.U. L.C.P. 1934 mantenuti in vigore dalla Legge 142/1990 art. 64, l'ammontare delle sanzioni amministrative da applicarsi. La sanzione non potrà essere inferiore nel minimo a L. 200.000.= e superiore nel massimo a L. 10.000.000.=, adeguando i limiti espressi automaticamente, ogni due anni, in rapporto all'indice ISTAT di aumento del costo della vita. Per le infrazioni alle norme del presente regolamento non sanzionate ai sensi del n.c.d.s., non è ammessa l'oblazione in via breve.

### **Art. 23 Penali**

1. Qualora vengano rilevati ritardi sul prescritto termine di ultimazione dei lavori, imputabili a dolo o a grave negligenza del titolare dell'autorizzazione, verranno applicate le penali giornaliere previste nell'allegato "B".

2. Nel caso in cui vengano concesse proroghe sul termine di ultimazione dei lavori, ai sensi del quinto comma del precedente articolo 6, l'eventuale applicazione della penale decorrerà a partire dal primo giorno successivo alla scadenza dell'ultimo termine concesso.

3. Qualora vengano rilevate, in qualunque tempo, gravi irregolarità nell'esecuzione dei lavori e, se a carico del titolare, dei ripristini della pavimentazione e della segnaletica orizzontale e verticale rispetto alle norme del presente Regolamento nonché alle eventuali altre prescrizioni del Comune, verranno applicate le penali, commisurate all'entità della superficie interessata, previste nell'allegato "C".

4. Il titolare dell'autorizzazione è ritenuto responsabile, ai fini dell'applicazione delle penali di cui ai commi precedenti, anche dei ritardi e delle irregolarità imputabili ai soggetti esecutori materiali degli interventi di manomissione agenti per suo conto o incarico.

5. L'applicazione delle penali può essere anche compresa tra le norme contenute nei disciplinari di cui al precedente articolo 8.

### **Art. 24 Decorrenza e variazioni del regolamento**

1. Il presente Regolamento, nonché gli annessi allegato "A" (elenco dei prezzi unitari) e allegati "B" e "C" (penali) entreranno in vigore dalla data di esecuzione del relativo provvedimento di approvazione da parte dell'Amministrazione Comunale; dalla stessa data s'intendono abrogate tutte le norme contenute nel precedente Regolamento Comunale.

2. I prezzi unitari contenuti nell'allegato "A" e le penali riportate nell'Allegato "B" e nell'allegato "C" sono soggetti a revisione periodica, con cadenza annuale tenuto conto dell'adeguamento dell'indice ISTAT di aumento del costo della vita (con deliberazione della Giunta).

**ELENCO DEI PREZZI UNITARI  
IN BASE AI QUALI VIENE EFFETTUATO IL CONTEGGIO DEGLI ONERI CHE IL RICHIEDENTE DEVE CORRISPONDERE AL COMUNE PER LA MANOMISSIONE DEL SUOLO PUBBLICO**

- I prezzi indicati non comprendono l'eventuale fornitura e posa in opera di manufatti, impianti ed infrastrutture che, in seguito alla rimozione operata nel corso della manomissione del suolo, risultassero non più riutilizzabili o ricollocabili all'atto dell'effettuazione dei ripristini definitivi, e pertanto dovessero essere sostituiti con altri nuovi.
- L'importo dei detti manufatti, impianti ed infrastrutture sarà addebitato all'utente secondo le norme del Regolamento. Le superfici interessate dalla collocazione degli stessi non verranno dedotte dalla superficie complessiva della manomissione.
- I prezzi riportati ai numeri 6 e 7 del presente elenco si riferiscono rispettivamente al caso in cui la pavimentazione rimossa possa essere recuperata dal Comune che effettua il ripristino definitivo (prezzo "a") e al caso in cui il Comune debba provvedere alla sostituzione degli elementi della pavimentazione per l'esecuzione del ripristino stesso (prezzo "b").
- Nel caso in cui il ripristino definitivo della pavimentazione venga effettuato dal titolare dell'autorizzazione, per il rilascio della stessa verrà applicato il prezzo riportato al punto "a", salvi successivi conguagli o richieste danni ai sensi delle norme del Regolamento.
- Qualora i lavori di ripristino venissero eseguiti da persone dipendenti dall'Amministrazione Comunale in ore festive o notturne, nell'interesse della sicurezza stradale o per altra ragione ritenuta urgente ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione Comunale, i prezzi del seguente elenco subiranno un aumento del 100% (cento per cento).
- Per le somme dovute a corrispettivo degli oneri che il richiedente deve versare per la manomissione suolo pubblico sarà emessa fattura comprensiva di I.V.A.

I prezzi del presente elenco non sono comprensivi dell'I.V.A.

- |    |  |             |
|----|--|-------------|
| 1) | Terreno naturale senza massicciata                     |             |
|    | al metro quadrato lire seimila                         | £. 6.000.=  |
| 2) | Sede stradale con massicciata                          |             |
|    | al metro quadrato lire ottomila                        | £. 8.000.=  |
| 3) | Sede stradale con tappeto bituminoso                   |             |
|    | al metro quadrato lire venticinquemila                 | £. 25.000.= |
| 4) | Sede stradale con pavimentazione in battuto di cemento |             |
|    |  | £. 47.000.= |

al metro quadrato lire quarantasettemila

- 5) Sede stradale pavimentata in cubetti o piastrelle di porfido, compreso il sottofondo in calcestruzzo e la chiusura dei giunti con sabbia  
al metro quadrato lire ottantamila £. 80.000.=
- 6) Lastricato in masselli o basoli di granito, arenaria, ecc., letto di sabbia:  
a)- con riutilizzo dei masselli o basoli  
al metro quadrato lire cinquantamila £. 50.000.=  
b)- con sostituzione dei masselli o basoli  
al metro quadrato lire duecentomila £. 200.000.=
- 7) Lastricato in masselli o basoli di granito, arenaria, ecc., sottofondo di calcestruzzo:  
a)- con riutilizzo dei masselli o basoli  
al metro quadrato lire settantamila £. 70.000.=  
b)- con sostituzione dei masselli o basoli  
al metro quadrato lire duecentoventimila £. 220.000.=
- 8) Lastricato in lastre di granito nazionale rosa o bianco, di qualsiasi spessore e pezzatura, su sottofondo di calcestruzzo  
al metro quadrato lire duecentomila £. 200.000.=
- 9) Marciapiede in battuto di cemento, su sottofondo di calcestruzzo, esclusa la bordatura  
al metro quadrato lire quarantacinquemila £. 45.000.=
- 10) Marciapiede in blocchetti o piastrelle di cemento, su sottofondo di calcestruzzo, esclusa la bordatura  
al metro quadrato lire sessantamila £. 60.000.=
- 11) Marciapiede in lastre di pietra di Luserna, su sottofondo di asfalto pesante su sottofondo in calcestruzzo, esclusa la bordatura  
al metro quadrato lire ottantacinquemila £. 85.000.=
- 12) Marciapiede in piastrelle di gres ceramico o in mattonelle di asfalto pesante su sottofondo in calcestruzzo, esclusa la bordatura  
al metro quadrato lire settantamila £. 60.000.=
- 13) Marciapiede in piastrelle di sfero-granito ecc., su sottofondo calcestruzzo, esclusa la bordatura  
al metro quadrato lire sessantasettemila £. 67.000.=
- 14) Marciapiede in cubetti o piastrelle di porfido, su sottofondo di calcestruzzo, esclusa la bordatura

- |     |   |             |
|-----|---|-------------|
|     | al metro quadrato lire ottantamila  | £. 80.000.= |
| 15) | Marciapiede in piastrelle di clinker su sottofondo in calcestruzzo e letto di posa, esclusa la bordatura<br>al metro quadrato lire sessantamila   | £. 60.000.= |
| 16) | Bordatura di marciapiede in granito, arenaria e simili, compresi lo cavo e la fondazione<br>al metro lineare lire trentamila  | £. 30.000.= |
| 17) | Bordatura di marciapiede in calcestruzzo, compresi lo scavo e la fondazione<br>al metro lineare lire quarantamila   | £. 40.000.= |
| 18) | Lavori non contemplati ai numeri precedenti:<br>si applicheranno le tariffe riportate nella deliberazione G.C. n. 491 del 16/07/1993 e successive modifiche ed integrazioni, per i servizi e le prestazioni forniti dal Servizio Manutenzione a terzi soggetti privati. |             |

**IMPORTI DELLE PENALI GIORNALIERE  
DA APPLICARE, IN CASO DI RITARDATA ULTIMAZIONE DEI LAVORI  
SECONDO QUANTO STABILITO DALL'ARTICOLO 23**

- |    |   |                             |              |
|----|---|-----------------------------|--------------|
| 1) | Per i primi 10 giorni                     | al giorno lire centomila    | £. 100.000.= |
| 2) | Per ciascun giorno successivo ai primi 10 | al giorno lire trecentomila | £. 300.000.= |



## INDICE

Art. 1	Applicazione .....	pag. 1
Art. 2	Richiesta di autorizzazione .....	pag. 1
Art. 3	Computo delle superfici manomesse .....	pag. 2
Art. 4	Rilascio dell'autorizzazione .....	pag. 2
Art. 5	Durata della autorizzazione .....	pag. 4
Art. 6	Responsabilità del titolare dell'autorizzazione .....	pag. 4
Art. 7	Autorizzazione provvisoria – urgenza .....	pag. 5
Art. 8	Cauzioni e disciplinari .....	pag. 5
Art. 9	Esecuzione dei lavori .....	pag. 5
Art. 10	Posa di condutture nel sottosuolo .....	pag. 7
Art. 11	Impianti e manufatti esistenti .....	pag. 7
Art. 12	Riempimento dello scavo .....	pag. 8
Art. 13	Ultimazione e regolare esecuzione dei lavori .....	pag. 9
Art. 14	Interventi in emergenza .....	pag. 9
Art. 15	Occupazione del suolo .....	pag. 10
Art. 16	Prescrizioni particolari .....	pag. 10
Art. 17	Ripristino definitivo a cura degli Enti titolari di pubblici servizi .....	pag. 10
Art. 18	Ultimazione e regolare esecuzione dei lavori per gli Enti titolari di pubblici servizi .....	pag. 12
Art. 19	Programma annuale per le manomissioni del suolo pubblico.	pag. 12
Art. 20	Sistemazione generale di una strada da parte del Comune ..	pag. 13
Art. 21	Rimozione obbligatoria di impianti, condutture e manufatti ..	pag. 13
Art. 22	Sanzioni .....	pag. 14
Art. 23	Penali .....	pag. 14
Art. 24	Decorrenza e variazioni del Regolamento .....	pag. 15

\*\*\*\*\*

- All. A      Elenco dei prezzi unitari in base ai quali viene effettuato il conteggio degli oneri che il richiedente deve corrispondere al Comune per la manomissione del suolo pubblico
- All. B      Importi delle penali giornaliere da applicare, in caso di ritardata ultimazione dei lavori, secondo quanto stabilito dall'art. 23
- All. C      Importi delle penali da applicare, in caso di esecuzione dei lavori inadeguata o difforme rispetto alle norme del Regolamento, secondo quanto stabilito dall'art. 23